

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA 94/57/CE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1994

relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

(GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 97/58/CE della Commissione del 26 settembre 1997	L 274	8	7.10.1997
► <u>M2</u>	Direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001	L 19	9	22.1.2002



DIRETTIVA 94/57/CE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1994

relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

considerando che, nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari, il Consiglio si è prefisso l'obiettivo di allontanare dalle acque comunitarie tutte le navi non conformi alle norme e ha dato la priorità a iniziative comunitarie intese a garantire l'attuazione efficace ed uniforme delle norme internazionali mediante l'elaborazione di norme comuni per le società di classificazione⁽⁴⁾;

considerando che è possibile migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento in mare applicando rigorosamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo della libera prestazione dei servizi;

considerando che il controllo della conformità delle navi alle norme internazionali uniformi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in mare spetta agli Stati di bandiera e di approdo;

considerando che gli Stati membri sono responsabili del rilascio di certificati internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento a norma di convenzioni quali la convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), la convenzione internazionale sulla linea di carico (LL 66) e la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi (MARPOL 73/78), nonché dell'attuazione delle disposizioni in esse contenute;

considerando che secondo dette convenzioni tutti gli Stati membri possono in varia misura autorizzare organismi tecnici per quanto riguarda la certificazione della conformità e possono delegare il rilascio dei pertinenti certificati di sicurezza;

considerando che a livello mondiale numerose società di classificazione non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono attendibili quando operano a nome dei governi nazionali, dato che non dispongono delle strutture e delle competenze necessarie per svolgere i compiti loro affidati a livello professionale;

considerando che l'obiettivo di applicare norme adeguate alle società di classificazione non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente e può essere meglio realizzato a livello comunitario;

considerando che è opportuno adottare una direttiva del Consiglio che fissi i criteri minimi per il riconoscimento degli organismi, lasciando agli Stati membri il riconoscimento stesso, i mezzi di esecuzione e l'applicazione della direttiva;

⁽¹⁾ GU n. C 167 del 18. 6. 1993, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 14.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 9), posizione comune del Consiglio del 19 settembre 1994 (GU n. C 301 del 27. 10. 1994, pag. 75) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 1.

▼B

considerando che le norme EN 45004 ed EN 29001 e le norme dell'Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) costituiscono una garanzia adeguata della qualità delle prestazioni degli organismi;

considerando che il rilascio del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico può essere affidato a organismi privati che dispongono di sufficiente esperienza e di personale qualificato;

considerando che gli organismi che desiderano essere riconosciuti ai fini della presente direttiva devono presentare agli Stati membri informazioni esaurienti e provare la loro conformità ai criteri minimi; che gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi riconosciuti;

considerando che la Commissione può concedere un riconoscimento per tre anni ad organismi che non soddisfano i criteri relativi al numero minimo e alla stazza delle navi classificate nonché al numero minimo di ispettori indicato nell'allegato, ma che soddisfano tutti gli altri criteri; che a siffatti organismi dovrebbe essere concessa una proroga del riconoscimento al termine del periodo triennale purché continuino a soddisfare gli stessi criteri; che gli effetti del riconoscimento triennale dovrebbero essere limitati agli Stati membri da cui proviene la richiesta e per il periodo in questione;

considerando che la creazione del mercato interno implica la libera circolazione dei servizi e che pertanto non si può impedire agli organismi aventi i requisiti comuni che ne garantiscono la competenza professionale e l'affidabilità di fornire i propri servizi nella Comunità, purché uno Stato membro abbia deciso di delegare tali obblighi di legge; che ciò nonostante lo Stato membro può limitare il numero degli organismi da esso autorizzati in base alle sue esigenze motivate in modo oggettivo e trasparente, sotto il controllo esercitato dalla Commissione attraverso le procedure di comitatologia;

considerando che l'attuazione del principio della libera prestazione dei servizi di ispezione e di controllo delle navi può essere graduale ma non andare oltre i termini previsti;

considerando che è necessaria una maggiore partecipazione dei governi nazionali alle operazioni di controllo delle navi e al rilascio dei certificati pertinenti affinché le norme internazionali in materia di sicurezza siano applicate correttamente, anche qualora lo Stato membro affidi ad enti esterni il compito di adempiere gli obblighi previsti dalla legge; che è pertanto opportuno stabilire uno stretto rapporto funzionale tra governi e organizzazioni, prevedendo che queste ultime abbiano una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolgono i loro compiti;

considerando che è necessario istituire un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione ai fini dell'applicazione effettiva delle norme in vigore in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino, tenendo conto delle procedure di ratifica a livello nazionale;

considerando che la Commissione delibera secondo la procedura fissata nell'articolo 13 per tener debitamente conto dei progressi realizzati in sede internazionale e per aggiornare i criteri minimi;

considerando che, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 11 dagli Stati membri sulle prestazioni degli organismi operanti per loro conto, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, deciderà se chiedere agli Stati membri di ritirare il riconoscimento di organismi che non soddisfano più i criteri minimi comuni;

considerando, tuttavia, che gli Stati membri devono avere la possibilità di sospendere l'autorizzazione accordata ad un organismo a causa di gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente; che la Commissione decide rapidamente, secondo la procedura suddetta, se sia necessario abrogare tali misure nazionali;

▼B

considerando che i singoli Stati membri devono valutare periodicamente le prestazioni degli organismi operanti per loro conto e comunicare alla Commissione e agli Stati membri informazioni particolareggiate in merito;

considerando che gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, devono migliorare le condizioni di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie mediante l'ispezione prioritaria di navi con certificati di organismi che non soddisfano i criteri comuni, garantendo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non abbiano un trattamento più favorevole;

considerando che il comitato dovrebbe decidere secondo la procedura III A dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾;

considerando che le società di classificazione devono aggiornare e applicare le rispettive norme tecniche per armonizzare le disposizioni relative alla sicurezza e per applicare uniformemente le norme internazionali all'interno della Comunità;

considerando che attualmente non esistono norme internazionali uniformi alle quali debbano conformarsi tutte le navi nella fase di costruzione e nell'intero periodo in cui sono in servizio per quanto riguarda lo scafo, i macchinari e gli impianti elettrici e di controllo; che dette norme possono essere fissate secondo i regolamenti delle società di classificazione riconosciute o le norme equivalenti che le amministrazioni nazionali possono adottare in conformità della procedura prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure che devono adottare gli Stati membri e le organizzazioni responsabili dell'ispezione, del controllo e della certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino pur perseguendo l'obiettivo della libera prestazione di servizi. Questo processo comprende lo sviluppo e l'applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici e di controllo delle navi che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «nave»: qualsiasi nave che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

▼M2

- b) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
- c) «ispezioni e controlli» ispezioni e controlli imposti dalle convenzioni internazionali;
- d) «convenzioni internazionali» la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico e la

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

▼M2

convenzione internazionale del 1973/1978 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri vigenti il 19 dicembre 2001;

▼B

- e) «organismo»: società di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;
- f) «organismo riconosciuto»: qualsiasi organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4;
- g) «autorizzazione»: l'atto con cui gli Stati membri autorizzano o delegano un organismo riconosciuto;
- h) «certificato»: il certificato rilasciato dagli Stati membri oppure per loro conto conformemente alle convenzioni internazionali;

▼M2

- i) «certificato di classe» il documento rilasciato da una società di classifica che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e i regolamenti da essa fissati e resi pubblici;
- j) «certificato di sicurezza radio per navi da carico» il certificato introdotto dai regolamenti Radio Solas 74/78 modificati, adottati dall'IMO;

▼B

- k) «sede»: la località in cui è situata la sede legale, l'amministrazione centrale oppure in cui si svolge l'attività principale di un organismo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri, nell'esercizio delle responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, si adoperano affinché le loro amministrazioni competenti diano adeguata esecuzione alle norme delle convenzioni internazionali, in particolare riguardo alle ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei relativi certificati, nonché dei certificati di esenzione. ►M2 Gli Stati membri operano secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione IMO A.847 (20) relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO. ◄

2. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 1, decide, per le navi battenti la propria bandiera:

- i) di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati, ivi compresi quelli necessari per valutare la conformità all'articolo 14 e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati, ovvero
- ii) di affidare ad organismi, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli di cui al punto i),

affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti.

Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque soggetto all'approvazione dell'amministrazione competente.

Tuttavia, per quanto riguarda il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, detti compiti possono essere affidati a un ente privato riconosciuto da un'amministrazione competente e avente competenze adeguate e personale qualificato per effettuare, per conto di tale amministrazione, accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni.

3. Il presente articolo non si applica alla certificazione di apparecchiature navali specifiche.

▼M2*Articolo 4*

1. Gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di

▼M2

prova circa il rispetto dei criteri definiti nell'allegato e il principio e l'impegno di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 4 e 5. La Commissione, unitamente agli Stati membri che hanno presentato le rispettive richieste, procedono alla valutazione degli organismi oggetto di una richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l'impegno a conformarsi ai summenzionati principi. La decisione in merito al riconoscimento tiene conto dei precedenti degli organismi per quanto riguarda le loro prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento di cui all'articolo 9. Il riconoscimento è concesso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta speciale di riconoscimento limitato per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A dell'allegato stesso. A tali richieste speciali si applica la stessa procedura descritta al paragrafo 1, salvo che i criteri dell'allegato, di cui va valutata l'osservanza nel corso della valutazione effettuata dalla Commissione unitamente allo Stato membro, sono tutti i criteri diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A. Gli effetti di tali riconoscimenti limitati si limitano esclusivamente allo Stato o agli Stati membri che hanno presentato una richiesta in tal senso.

3. Tutti gli organismi cui è concesso il riconoscimento sono soggetti alla stretta sorveglianza da parte del comitato istituito a norma dell'articolo 7, in particolare gli organismi di cui al precedente paragrafo 2, ai fini di eventuali decisioni in merito alla proroga del riconoscimento limitato. Riguardo a questi ultimi organismi, una decisione sulla proroga di tale riconoscimento non tiene conto dei criteri fissati ai punti 2 e 3 della sezione A dell'allegato, ma dei precedenti dell'organismo in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Qualsiasi decisione relativa alla proroga del riconoscimento limitato stabilisce a quali condizioni la proroga è eventualmente concessa.

4. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Gli organismi che, il 22 gennaio 2002, sono già stati riconosciuti ai sensi della presente direttiva conservano il proprio riconoscimento. Tuttavia, detti organismi hanno l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni previste dalla presente direttiva e la loro conformità è valutata in occasione delle prime valutazioni di cui all'articolo 11.

▼B

Articolo 5

▼M2

1. Gli Stati membri, quando agiscono in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, non possono, in linea di massima, rifiutare di autorizzare un organismo riconosciuto a svolgere dette funzioni, salve le disposizioni del paragrafo 3 e degli articoli 6 e 11. Possono tuttavia, in funzione delle loro esigenze qualora vi siano motivi obiettivi e trasparenti, limitare il numero degli organismi da essi autorizzati. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

3. Per autorizzare un organismo riconosciuto situato in un paese terzo a svolgere i compiti indicati nell'articolo 3 o una parte di essi, gli Stati membri possono chiedere allo Stato terzo interessato di accordare un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità. Inoltre la Comunità può esigere che lo Stato terzo nel quale ha sede l'organismo riconosciuto accordi un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità.

▼B*Articolo 6*

1. Gli Stati membri che decidano di agire in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 instaurano un rapporto funzionale tra l'amministrazione nazionale competente e gli organismi che agiscono per loro conto.

▼M2

2. Il rapporto funzionale è disciplinato da un patto scritto formale e non discriminatorio o da un atto giuridico equivalente che definisca gli specifici compiti e le funzioni dell'organismo e contenga quantomeno:

- a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione IMO A.739 (18) relativa agli orientamenti in materia di autorizzazione degli organismi che operano per conto dell'amministrazione, ispirandosi nel contempo all'allegato, alle appendici e altri elementi dei documenti IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione;
- b) le seguenti disposizioni in materia di responsabilità finanziaria:
 - i) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave dell'organismo riconosciuto, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto;
 - ii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti lese, in caso di lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto ad un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le lesioni personali o la morte siano dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere inferiore a 4 milioni di EUR;
 - iii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti lese, in caso di lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto ad un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le lesioni personali o la morte siano dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere inferiore a 2 milioni di EUR;
- c) disposizioni relative a un controllo periodico ad opera dell'amministrazione o di un ente imparziale esterno designato da quest'ultima sui compiti che gli organismi svolgono per suo conto come stabilito all'articolo 11, paragrafo 1;
- d) disposizioni relative alla possibilità di approfondite ispezioni a campione delle navi;

▼M2

- e) disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla propria flotta classificata, su modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come indicato all'articolo 15, paragrafo 3.

▼B

3. L'accordo o l'intesa giuridica equivalente può stabilire il requisito che l'organismo riconosciuto abbia una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolge i compiti di cui all'articolo 3. Una rappresentanza locale con uno status giuridico che assicuri la personalità giuridica conformemente alle leggi dello Stato membro e la competenza delle sue giurisdizioni nazionali può soddisfare siffatto requisito.

4. I singoli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni precise sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del presente articolo. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri.

▼M2

5. Entro il 22 luglio 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare l'impatto economico del regime di responsabilità di cui al presente articolo sugli interessati e, in particolare, le sue ripercussioni sull'equilibrio finanziario degli organismi riconosciuti.

Tale relazione è redatta in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e gli interessati, in particolare gli organismi riconosciuti. Se necessario per la suddetta valutazione, la Commissione presenta una proposta di modifica della presente direttiva, con particolare riguardo al principio della responsabilità e delle responsabilità massime.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B*Articolo 8***▼M2**

1. La presente direttiva può essere modificata, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per:
 - applicare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni internazionali di cui agli articoli 2, lettera d), 3, paragrafo 1 e 6, paragrafo 2,
 - aggiornare i criteri dell'allegato prendendo in considerazione segnatamente le decisioni dell'IMO,
 - modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

▼B

2. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli delle convenzioni di cui all'articolo 2, lettera d) il Consiglio, su proposta della Commissione, decide, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri nonché delle pertinenti procedure seguite nell'ambito dell'IMO, in merito alle modalità dettagliate di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.

▼M2

Articolo 9

1. Il riconoscimento è revocato agli organismi di cui all'articolo 4 che non soddisfano più i criteri stabiliti nell'allegato o che non dispongono di precedenti in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento di cui al paragrafo 2. La revoca del riconoscimento è decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dopo aver dato all'organismo in questione la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2. Nell'elaborare i progetti di decisione sulla revoca del riconoscimento di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto del risultato della valutazione degli organismi riconosciuti di cui all'articolo 11, nonché dei precedenti degli organismi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, misurate per l'insieme delle navi da loro classificate, indipendentemente dalla bandiera battuta.

I precedenti degli organismi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento sono ottenuti sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo e/o di altri programmi simili. Altre indicazioni possono essere ottenute dall'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo riconosciuto.

Per valutare i precedenti degli organismi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento sono inoltre prese in considerazione le relazioni elaborate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 12.

Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 stabilisce i criteri da rispettare per decidere, sulla base delle informazioni descritte nel presente paragrafo, in che momento le prestazioni dell'organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate come una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente.

I progetti di decisioni riguardanti la revoca del riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono presentati al comitato dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 10

1. In deroga ai criteri specificati nell'allegato, quando uno Stato membro considera che l'organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti indicati all'articolo 3, può sospendere tale autorizzazione applicando la seguente procedura:

- a) lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione, indicando gli elementi che l'hanno motivata;
- b) la Commissione esamina se la sospensione sia giustificata per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente;
- c) la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'autorizzazione è giustificata o meno da motivi di grave rischio per la sicurezza o l'ambiente e, in caso negativo, chiede allo Stato membro di ritirare la sospensione.

2. Ogniqualvolta ritenga che le prestazioni di un organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento peggiorino senza tuttavia giustificare la revoca del riconoscimento sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può decidere di informarne l'organismo riconosciuto e invitarlo ad adottare le misure adeguate per migliorare le proprie prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, e informare gli Stati membri al riguardo. Qualora l'organismo riconosciuto non abbia fornito una risposta soddisfacente o la Commissione consideri che le misure adottate dall'organismo riconosciuto non abbiano migliorato le prestazioni dello stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, questa può decidere di sospendere il riconoscimento dell'organismo per un periodo di un anno secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dopo aver dato all'organismo in questione la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Durante questo periodo

▼M2

l'organismo riconosciuto non è autorizzato a rilasciare o rinnovare certificati alle navi battenti bandiera degli Stati membri. I certificati precedentemente rilasciati o rinnovati da detto organismo conservano la loro validità.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica anche qualora la Commissione abbia la prova che un organismo riconosciuto non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 o 5.

4. Un anno dopo l'adozione della propria decisione di sospendere il riconoscimento di un organismo, la Commissione valuta se è stato posto rimedio alle carenze di cui ai paragrafi 2 e 3, che hanno motivato la sospensione. In caso di persistenza di tali carenze il riconoscimento è revocato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Ciascuno Stato membro deve accertarsi che gli organismi riconosciuti che agiscono per suo conto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, svolgano efficacemente le funzioni specificate in detto articolo con soddisfazione dell'amministrazione nazionale competente.

2. Gli Stati membri effettuano il controllo almeno ogni due anni e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle verifiche effettuate al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno per il quale è stata valutata la conformità.

3. Gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se soddisfano i criteri stabiliti nell'allegato. Nel selezionare gli organismi da valutare, la Commissione dedica particolare attenzione ai precedenti dell'organismo in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, alle relazioni sui sinistri e alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 12. La valutazione può comprendere una visita alle sedi regionali dell'organismo nonché un'ispezione a campione delle navi a fini di verifica delle prestazioni dell'organismo. In tal caso la Commissione informa, ove opportuno, gli Stati membri in cui sono ubicate le sedi regionali. La Commissione comunica agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

4. Ciascun organismo riconosciuto mette annualmente a disposizione del comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità.

Articolo 12

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi in materia di ispezione quali Stati di approdo, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri quanto hanno accertato in merito all'eventuale rilascio di certificati validi da parte di organismi operanti a nome di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure in merito ad eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informano lo Stato di bandiera interessato. Solo i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi sono soggetti all'obbligo di informazione di cui al presente articolo. L'organismo riconosciuto è informato in merito al caso in questione al momento dell'ispezione iniziale di modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di follow-up.

▼B*Articolo 14*

1. Gli Stati membri si assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai requisiti in

▼B

materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.

2. Uno Stato membro può decidere di valersi di norme da esso ritenute equivalenti a quelle di un organismo riconosciuto purché le notifichi immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente alla procedura della direttiva 83/189/CEE e purché gli Stati membri o la Commissione non abbiano obiezioni al riguardo e le norme non risultino, secondo la procedura dell' ►M2 articolo 7, paragrafo 2 ◄, non essere equivalenti.

*Articolo 15***▼M2**

1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione conformemente al disposto della risoluzione IMO A.847 (20) relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO. Essi trasmettono periodicamente alla Commissione relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme.

▼B

2. Gli organismi riconosciuti devono dimostrare di essere disposti a collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella loro classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle inadeguatezze o delle altre divergenze accertate.

▼M2

3. Gli organismi riconosciuti forniscono alle amministrazioni di tutti gli Stati membri che hanno concesso una delle autorizzazioni previste all'articolo 3 e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella loro classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e ai ritiri di classe comprese le informazioni sulle visite programmate, ma non effettuate o nell'applicazione delle raccomandazioni, le condizioni di classe, le condizioni o le restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta, sono altresì comunicate al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e sono pubblicate nell'eventuale sito web di detti organismi riconosciuti.

4. Gli organismi riconosciuti non rilasciano certificati a una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo aver dato l'opportunità all'amministrazione competente dello Stato di bandiera di formulare il proprio parere entro un termine ragionevole per stabilire se sia necessaria un'ispezione completa.

5. In caso di trasferimento di una nave da un organismo riconosciuto a un altro, l'organismo precedente comunica al nuovo organismo gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle visite e nell'applicazione delle raccomandazioni, alle condizioni di classe, alle condizioni e alle restrizioni operative stabilite nei confronti della nave. All'atto del trasferimento, l'organismo precedente fornisce il fascicolo completo dei precedenti della nave al nuovo organismo. Quest'ultimo può rilasciare i certificati della nave solo una volta che saranno state effettuate con successo tutte le visite in ritardo e sarà stato dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente pronunciate nei confronti della nave, come stabilito dall'organismo precedente. Prima del rilascio dei certificati il nuovo organismo deve notificare al precedente la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. Gli organismi riconosciuti collaborano per dare corretta attuazione alle disposizioni del presente paragrafo.

▼B*Articolo 16*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

▼M2

4. Inoltre la Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva negli Stati membri.

▼B*Articolo 17*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B*ALLEGATO***CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3****▼M2****A. CRITERI MINIMI GENERALI**

1. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.
2. L'organismo deve avere nella sua classe una flotta di almeno 1 000 navi (di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL.
3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli.
4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla progettazione, alla costruzione e al controllo periodico delle navi mercantili, che devono essere pubblicati nonché tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.
5. L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.
6. L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. L'organismo riconosciuto non deve svolgere attività regolamentari se è esso stesso armatore o esercente della nave oppure ha legami professionali, personali o familiari con questi ultimi. Tale incompatibilità si applica parimenti agli ispettori alle dipendenze dell'organismo riconosciuto.
7. L'organismo deve operare in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato della risoluzione A.789(19) dell'IMO relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili i sensi della presente direttiva.

B. CRITERI SPECIFICI MINIMI**▼B**

1. L'organismo dispone di:
 - a) un personale adeguato a livello tecnico e dirigenziale, nonché sul piano delle attività di sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede anche allo sviluppo della capacità e all'applicazione delle norme e regolamentazioni;
 - b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo.
2. L'attività dell'organismo è disciplinata da un codice etico.
3. L'organismo è gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.

▼M2

4. L'organismo è disposto a fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione, alla Commissione e agli interessati.
5. La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo. La politica dell'organismo deve fondarsi su obiettivi e indicatori di prestazioni relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento.
6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei «Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS» e assicurare, tra l'altro, quanto segue:
 - a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

▼M2

- b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto a tali norme e regolamenti;
- c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo è autorizzato a svolgere ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto all'osservanza delle convenzioni internazionali;
- d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo;
- e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;
- f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo;
- g) le norme delle attività regolamentari che l'organismo è autorizzato a svolgere sono applicate soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo o da ispettori esclusivi di altri organismi riconosciuti. In entrambi i casi gli ispettori esclusivi devono avere una conoscenza approfondita del tipo di nave sul quale effettuano le attività regolamentari per quanto attiene alla specifica ispezione da svolgere e delle norme applicabili in materia;
- h) è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;
- i) è tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità;
- j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;
- k) le ispezioni e le visite regolamentari previste dal sistema armonizzato di visite e di certificazione alle quali l'organismo è autorizzato a procedere sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione IMO A.746 (18) relativa agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione;
- l) tra i servizi centrali e regionali della società e tra gli organismi di classifica e i rispettivi ispettori sono definite modalità chiare e dirette in materia di responsabilità e di controllo.

7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado:

- a) di mettere a punto e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo aventi la qualità di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione Solas (riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda l'adeguatezza della resistenza);
- b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli stabiliti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati, compresi i mezzi necessari per valutare — ricorrendo a professionisti qualificati e conformemente alle disposizioni dell'allegato della «Risoluzione IMO A.788 (19) relativa agli orientamenti in materia di attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM) da parte delle amministrazioni» — l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione.

▼B

8. L'organismo è soggetto alla certificazione del sistema di qualità da parte di revisori indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa è situata.

▼M2

9. L'organismo deve autorizzare i rappresentanti dell'amministrazione e degli altri interessati a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.